

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 27 maggio 2003, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in
materia di qualità delle acque di balneazione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «della regione», le parole: «nel mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «iniziando dal mese precedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».